

Prot.: 511820/RU

Roma, 28 dicembre 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili all'intero territorio nazionale”*;

VISTO il D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 che hanno previsto, tra l'altro la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione, con esclusione, tra l'altro, dei “tabaccai” purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, recante *“Misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO il Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

VISTO il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.”*

VISTO il Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*;

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*;

RILEVATO che l'art. 103 comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 dispone che *“ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi in istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*;

RILEVATO, altresì, che l'art. 103 comma 2 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 nella precedente formulazione ha previsto che: *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, titoli abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*;

TENUTO CONTO che l'art. 37 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 ha previsto che: *“il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, è prorogata al 15 maggio 2020”*;

CONSIDERATO che l'art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, nel disporre, tra l'altro, la proroga dei termini procedurali di cui al comma 1 dell'art. 103 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, nulla ha previsto in ordine ai termini di cui al comma 2 del citato articolo;

CONSIDERATO, pertanto, che in relazione ai titoli in scadenza dal 16 aprile non operava la *prorogatio* normativa di cui al menzionato art. 103 comma 2, si è reso necessario adottare, nelle more dell'adozione di adeguati interventi normativi, la determina direttoriale n. 126773/RU del 27 aprile 2020, al fine di superare criticità di cui sopra e di garantire la piena operatività funzionalità della rete di vendita dei sopra citati prodotti nonché parità e uniformità di trattamento;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 è stato convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 aprile 2020;

TENUTO CONTO che la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 ha modificato l'art. 103 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 disponendo espressamente che i titoli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza sanitaria prevista per la data del 31 luglio e, pertanto, fino al 29 ottobre 2020;

CONSIDERATO, pertanto, che in ragione del sopravvenuto e citato intervento normativo, si è reso necessario procedere con l'emanazione della determina direttoriale n. 158857/RU del 27 maggio 2020 con la quale viene abrogata la determinazione direttoriale n. 126773/RU del 27 aprile 2020 e viene stabilito che tutti i certificati ed atti abilitativi comunque denominati, relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione in scadenza tra



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, dunque, fino al 29 ottobre 2020;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 e 14 dicembre 2021 con le quali lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO che l'art. 103 comma 2 sopra citato è stato modificato ulteriormente dal Decreto Legge 125/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159) come segue *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 è stata disposta l'ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 marzo 2022 e che, per l'effetto, sono state prorogate tutte le misure connesse alla situazione di crisi sanitaria;

RILEVATA, conseguentemente, la necessità di esplicitare il nuovo termine di validità dei titoli, pari a novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, ed al contempo di garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina legislativa dettata in tema di efficacia dei titoli abilitativi nonché di presidiare la funzionalità delle rete di vendita dei tabacchi e dei prodotti liquidi da inalazione.

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

Articolo 1

La determinazione direttoriale prot. 158857/RU del 27 maggio 2020 è sostituita integralmente dalla presente.

Articolo 2

Tutte le concessioni/autorizzazioni comunque denominate nonché tutti i certificati relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE

conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, dunque, allo stato fino al 29 giugno 2022.

Articolo 3

I soggetti titolari di concessioni/autorizzazioni, che intendano avvalersi della proroga *ex lege*, sono tenuti a presentare le istanze di rinnovo delle concessioni di rivendita di generi di monopolio, delle autorizzazioni dei patentini nonché delle autorizzazioni alla distribuzione dei prodotti liquidi da inalazione al competente ufficio dei Monopoli, a norma dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 38/2013 ss.mm.ii., entro i trenta giorni antecedenti alla scadenza di cui al precedente art. 2, ossia entro e non oltre il 30 maggio 2022, ovvero entro e non oltre trenta giorni antecedenti alla scadenza della proroga ulteriormente disposta da successivi provvedimenti normativi.

Articolo 4

In ragione dell'intervenuta scadenza al 29 giugno 2022 di tutti i titoli abilitativi comunque denominati, disposta *ex lege*, ai fini del rinnovo delle concessioni di rivendita di generi di monopolio e della conseguente determinazione dell'*una tantum*, andrà calcolato l'ulteriore importo dovuto per il periodo che intercorre tra l'originaria scadenza e quella fissata in via normativa.

Articolo 5

I soggetti titolari di concessioni/autorizzazioni, laddove intendano non avvalersi, in tutto o in parte, del periodo di proroga dell'efficacia dei titoli medesimi, sono tenuti ad inviare all'ufficio dei Monopoli territorialmente competente apposita istanza corredata della documentazione all'uopo richiesta.

Articolo 6

Le disposizioni di cui alla presente determinazione direttoriale conservano validità anche in caso di successive proroghe legislative del termine di scadenza dello stato di emergenza sanitaria ed, in tali casi, i termini di cui agli articoli 2 e 3 verranno automaticamente aggiornati.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna